

Diritto dell'UE in materia di uguaglianza di genere -

Mezzi di ricorso e sanzioni nei casi di discriminazione sessuale

Kevin Duffy
Firenze, 5 ottobre 2017



Questa sessione di formazione è finanziata dal programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 2014-2020 della Commissione europea.

Contesto legislativo

- Art. 18 Direttiva 2006/54/CE (direttiva di rifusione)
 - *gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire [...] un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti*
 - *in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati.*
 - *Tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale stabilito.*
- Articolo 288 TFUE impone agli Stati membri di conseguire il risultato contemplato da una direttiva.

Contesto legislativo

- Articolo 25 della direttiva di rifusione:
 - gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
 - le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Autonomia processuale nazionale

- In assenza di armonizzazione comunitaria, l'UE non prevede un sistema di procedure e mezzi di ricorso.
- I diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione devono essere esercitati dinanzi ai giudici nazionali mediante le norme procedurali nazionali.
- I mezzi di ricorso disponibili contro le violazioni dei diritti garantiti dall'UE sono quelli prescritti dall'ordinamento giuridico nazionale.

Effettività ed equivalenza

- La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha relativizzato il principio dell'autonomia processuale nazionale.
- Le normative nazionali devono rispettare i principi di effettività e di equivalenza, o di non discriminazione.
- Ciò si applica a:
 - procedure
 - scelta della giurisdizione competente
 - mezzi di ricorso

Principio di effettività

- Von Colson:
 - per la riparazione della discriminazione gli Stati membri possono scegliere liberamente tra diverse alternative;
 - gli Stati membri non sono tenuti a prevedere ingiunzioni;
 - qualora l'alternativa scelta sia il risarcimento, questo deve avere un effetto dissuasivo e deve essere in ogni caso adeguato al danno subito.

Sanzioni efficaci (segue)

- Dekker:

“Pur se un'applicazione completa della direttiva non prescrive una determinata forma di sanzione in caso di inosservanza del divieto di discriminazione, essa implica tuttavia che detta sanzione sia tale da garantire una tutela giuridica effettiva ed efficace”.

Sanzioni efficaci (segue)

- Marshall II:
- la fissazione di un massimale per il risarcimento non può considerarsi come una corretta attuazione della direttiva,
- non è conforme all'esigenza di garantire una reale parità di possibilità mediante un equo risarcimento del pregiudizio subito a seguito del licenziamento discriminatorio.
- Inoltre, non può essere esclusa la corresponsione di interessi sul risarcimento concesso.

Equivalenza

- *Pontin v T-Comalux*
 - Nei casi basati sui diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario non possono essere applicate modalità meno favorevoli di quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna.
 - Tuttavia, gli Stati Membri non sono obbligati a estendere il loro regime nazionale più favorevole a tutte le azioni proposte nell'ambito del diritto del lavoro.

Equivalence

- **Camacho**

L'articolo 25 della direttiva 2006/54 permette, ma non impone, agli Stati membri di prevedere un risarcimento punitivo.

Qualora uno Stato membro decida di adottare misure che permettano di attribuire danni punitivi, può stabilire i criteri che consentano di determinare l'entità della sanzione, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.

Termini

- La maggior parte delle giurisdizioni prevedono dei termini di ricorso. Fissano anche dei limiti per il risarcimento che può essere disposto.
- *Levez*
 - I termini non tenevano conto dell'inganno da parte del convenuto benché la prescrizione nel diritto nazionale non venisse applicata laddove il ritardo era dovuto a frode (violazione del principio di equivalenza).
- *Nils Draehmpaehl*
 - Massimale sugli arretrati recuperabili in un ricorso fondato sulla parità delle retribuzioni. Nessun massimale simile nei ricorsi per il recupero di un credito nel diritto nazionale (violazione del principio di equivalenza).

Norme del diritto nazionale che limitano il risarcimento

- *Cotter e McDermott*
 - Il diritto nazionale prevedeva che il risarcimento non potesse essere recuperato se equivaleva a un arricchimento senza causa.
- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che questa norma permetteva allo Stato membro di trarre vantaggio dal proprio comportamento illegittimo e privava la direttiva di effetto utile.

Conclusioni

- La scelta della modalità di riparazione rientra nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.
- La discrezionalità non è assoluta. Deve essere adeguata alla riparazione del danno subito.
- I mezzi di ricorso non possono essere meno favorevoli e le procedure non possono essere più rigorose di disposizioni della legge nazionale corrispondenti.

Conclusioni (segue)

- Non si potrebbe mai accettare che il vantaggio derivante da un atto di discriminazione superi i costi di riparazione.
- La riparazione deve, come minimo, garantire il pieno risarcimento e avere carattere dissuasivo.
- Disposizioni particolari che generalmente non si applicano nell'ordinamento nazionale non possono essere applicate in modo da limitare l'importo del risarcimento disposto.